



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO:

LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO: **ISTRUZIONE FORMAZIONE UNIVERSITA’ – DPG021**

UFFICIO: **DIRITTO ALLO STUDIO**

L'Estensore Dott. Luigi Copertino <small>(firmato elettronicamente)</small>	Il Responsabile dell'Ufficio Dott. Luigi Copertino <small>(firmato elettronicamente)</small>	Il Dirigente del Servizio Dott.ssa Nicoletta Bucco <small>(firmato digitalmente)</small>
Il Direttore Regionale facente funzioni Dott.ssa Renata Durante <small>(firmato digitalmente)</small>		Il Componente la Giunta Avv. Pietro Quaresimale <small>(firmato digitalmente)</small>

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente

con l’intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D’AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI’ Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2022-2023.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118 della Costituzione;

il D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297 “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;

la L.15 marzo 1997, n. 59 “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*” che, all’art. 21, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

il D.Lgs.1 marzo 1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo*

1997, n. 59", che, all'art. 138, c. 1, lettera b), delega alle Regioni la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;

il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

la L. 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

il D.Lgs.14 febbraio 2004, n. 59 "Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 L. 28 marzo 2003, n. 53";

il D.Lgs.17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

la L. 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, commi 622, 624, 632;

il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*", (convertito, con modificazioni, in L. 2 aprile 2007, n. 40), art. 13;

il D.M. 25 ottobre 2007 che, in attuazione dell'art. 1, co. 632, della 27 dicembre 2006, n. 296 ha definito i criteri generali per il conferimento dell'autonomia ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, da svolgersi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;

il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133), art. 64;

il D.L. 1° settembre 2008, n. 137, recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" (convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2008, n. 169), art. 4;

il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", (convertito, con modificazioni, in L. 4 dicembre 2008, n. 189), art. 3;

il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'art. 64, commi 2,3, 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti

professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

il D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 "Adozione delle Linee Guida, di cui all'Allegato A) dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale";

il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (convertito, con modificazioni, in L. 15 luglio 2011, n. 111), art. 19, commi 4, 5 e 5-bis;

la L. 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", art. 4, comma 69;

il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; il D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52 "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89";

il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2013, n. 128;

la L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che, al comma 85, art. 1, conferma in capo alle province la funzione di programmazione provinciale della rete scolastica;

il Decreto Interministeriale MIUR-MEF in data 12 marzo 2015 recante "Linee guida, di cui all'art. 11, co. 10, del D.P.R. n. 263/2012 per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei CPIA";

la L. 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

i Decreti Legislativi del 13.04.2017 nn. 59,60,61,62,63,64,65,66 con i quali si è data attuazione alle deleghe contenute nella sopra richiamata Legge n. 107/2015;

Dato atto

che la Corte Costituzionale:

- ⚡ con sentenza n. 200 del 24.6.2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle lettere f-bis) ed f-ter) del c. 4 dell'art. 64 del citato D.L. 25.6.2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133, rilevando che tali disposizioni invadono spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni, relativi alla competenza ad esse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio;
- ⚡ con sentenza n. 147 del 7.6.2012 ha dichiarato incostituzionale l'art. 19, c. 4, del D.L. n. 98/ 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 per violazione dell'art. 117, c. 3 della Costituzione, rilevando che tale disposizione incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che non può ricondursi nell'ambito delle norme generali sull'istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all'istruzione, per cui allo Stato

	<p>spetta soltanto di determinare i principi fondamentali e la disposizione in questione non può esserne espressione, essendo una norma di dettaglio;</p> <p>▲ con la medesima sentenza 147/2012 ha dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, c. 5 del medesimo D.L. n. 98/2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell'art. 4, c. 69, della L. 12.11.2011, n. 183, rilevando che tale disposizione si propone di ridurre il numero dei dirigenti scolastici al fine di contenimento della spesa pubblica, materia rientrante nell'ambito della competenza statale;</p>
Visti/i	<p>☒ la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 <i>"Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali"</i>;</p> <p>☒ la L.R. 27 giugno 2008, n. 10 <i>"Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali"</i>;</p> <p>☒ i Decreti 16.4.2009, n. 3 e 17.7.2009 n. 11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 6 aprile 2009 <i>"Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009"</i>;</p> <p>☒ la D.C.R. n. 44/2 del 29.6.2010 <i>"L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali" articoli 19 - 20 e 21 - Proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane"</i>;</p>
Considerato	che non è stato perfezionato l'accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all'art 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alle Regioni;
Considerato	<p>1. che compete alla Regione la definizione degli indirizzi di programmazione e l'approvazione dei Piani Regionali della rete scolastica;</p> <p>2. che la Giunta Regionale approva il Piano Regionale della rete scolastica sulla base dei Piani Provinciali, ai sensi dell'articolo 138 co 1 lett. b) del D.lgs. n. 112/1998;</p>
Vista	la D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011 <i>"Indirizzi per la programmazione della rete scolastica regionale"</i> con cui - in esito a un processo di concertazione condotto nell'ambito del Tavolo Tecnico Inter-istituzionale istituito con D.G.R. 15.2.2011, n. 97 - sono state definite linee-guida per la predisposizione dei piani regionali della rete scolastica, nel rispetto delle competenze delle Autonomie Locali, con l'obiettivo di coniugare una strutturazione territoriale dei percorsi d'istruzione - che assicuri un'offerta adeguata e in armonia con le identità socio-culturali ed economiche locali - con i principi dell'efficacia e dell'efficienza nella distribuzione dell'offerta e del contenimento e della razionalizzazione della spesa;
Richiamate	<p>■ la D.G.R. 9.2.2009, n. 30 <i>"DPR 233/1998 - Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) - Variazioni - anno scolastico 2009/2010"</i>;</p> <p>■ la D.G.R. 29.12.2010, n. 1035 <i>"Piano regionale della rete scolastica (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) - anno scolastico 2011-2012"</i>;</p> <p>■ la D.G.R. 29.12.2011, n. 954 <i>"Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2012-2013"</i>;</p> <p>■ la D.G.R. 28.12.2012, n. 937 <i>"Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2013-2014 - Province di Chieti, Pescara e Teramo"</i>;</p> <p>■ la D.G.R. 22.1.2013, n. 37 <i>"Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del</i></p>

	<p>15.11.2011) - anno scolastico 2013-2014 - Provincia dell'Aquila;</p> <p>■ la D.G.R. 30.12.2013, n. 999 <i>"Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2014-2015 - Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo"</i>;</p> <p>■ la D.G.R. 23.12.2014, n. 874 <i>"Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2015-2016"</i>;</p> <p>■ la D.G.R. 9.02.2015, n. 79 <i>"Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2015-2016- Integrazioni"</i>;</p> <p>■ la D.G.R. n. 902 del 10.11.2015 <i>"Corsi di istruzione degli adulti: individuazione delle reti territoriali di servizio dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti e delle Istituzioni scolastiche presso le quali realizzare i percorsi di istruzione di secondo livello. Approvazione schema di accordo tra Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo concernente l'iscrizione ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di ragazzi che hanno compiuto il quindicesimo anno di età"</i>;</p> <p>■ la D.G.R. 29.01.2016, n. 37 <i>"Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2016-2017"</i>;</p> <p>■ la D.G.R. n. 25 del 26.01.2017 <i>"Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2017-2018"</i>;</p> <p>■ la D.G.R. n. 627 del 27.10.2017, recante <i>"Ordinanza Tar Abruzzo sezione staccata di Pescara (sezione prima) n. 89 in data 23 giugno 2017 - Art. 55 Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 140: Riesame deliberazione di Giunta Regionale n. 25 in data 26 gennaio 2017 ad oggetto" Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2017-2018"</i>, con la quale, a seguito del ricorso proposto dai Comuni di Civitavecchia, Rosciano e Catignano, si è provveduto a confermare integralmente il dispositivo della D.G.R. n. 25 del 26.01.2017;</p> <p>■ la D.G.R. n. 845 del 28.12.2017 <i>"Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2018-2019"</i>;</p> <p>■ la D.G.R. n. 997 del 20.12.2018 <i>"Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2019-2020"</i>;</p> <p>■ la D.G.R. n. 817 del 16.12.2020 <i>"Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) - anno scolastico 2021-2022. RINVIO"</i>.</p> <p>■ la D.G.R. n. 313 del 31.05.2021, ad oggetto <i>"Rete scolastica regionale - Disposizioni per le attività dirette alla definizione del Piano regionale della rete scolastica per l'a.s. 2022/2023"</i> con cui, sulla base dei suddetti "Indirizzi", sono state approvate le indicazioni operative, rivolte alle Amministrazioni Provinciali, relative agli interventi concernenti sia la razionalizzazione e l'adeguamento della rete scolastica regionale sia il potenziamento dell'offerta d'istruzione, per l'anno scolastico 2022/2023;</p>
Richiamata	la D.G.R. 15.02.2011, n. 97 <i>"Rete scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico Inter-istituzionale"</i> , come modificata e integrata dalla D.G.R. 22.1.2013, n. 36 <i>"D.G.R. 15.2.2011, n. 97 Rete scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico Inter-istituzionale - Modifiche e integrazioni"</i> ;
Dato atto	che, su iniziativa del Componente la G.R. con delega all'Istruzione, le proposte concernenti sia la razionalizzazione e l'adeguamento dell'attuale dimensionamento della rete scolastica regionale sia il potenziamento dell'offerta d'istruzione sono state

esaminate nell'ambito del Tavolo Tecnico Inter-istituzionale d'anziché richiamato, riunitosi nei gg. 19 ottobre 2021 e 26 gennaio 2022;

Dato atto che le Amministrazioni Provinciali dell'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti, hanno adottato i Piani Provinciali di cui ai seguenti atti:

- Provincia de L'Aquila Decreto del Presidente n. 151 del 30.11.2021 con il quale è stato recepito il verbale del 29.11.2021 della riunione della Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete scolastica della Provincia de L'Aquila;
- Provincia di Teramo Decreto del Presidente n. 212 del 30.11.2021 con il quale è stato recepito il verbale n. 1 del 14.12.2021 della riunione della Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete scolastica della Provincia di Teramo;
- Provincia di Pescara Decreto del Presidente n. 184 del 17.12.2021 con il quale è stato recepito il verbale del 02.12.2021 della riunione della Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete scolastica della Provincia di Pescara;
- Provincia di Chieti Decreto del Presidente n. 167 del 17.12.2021 con il quale è stato recepito il verbale n. 2 del 13.12.2021 della riunione della Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete scolastica della Provincia di Chieti;

Tenuto, anche conto di quanto deciso, all'unanimità, dal Tavolo Tecnico Inter-istituzionale nella seduta in data 26.01.2022 in particolare in ordine a:

- congelamento del Piano provinciale della rete scolastica della Provincia de L'Aquila che ha confermato la volontà di non operare alcuna rimodulazione dell'attuale assetto della rete scolastica provinciale, senza nulla decidere neanche in merito all'offerta formativa;
- congelamento del Piano provinciale della rete scolastica della Provincia di Teramo che ha stabilito il mantenimento delle situazioni di reggenza relative all'Istituto di Bellante, all'ITC Pascal Comi Forti ed al Liceo Artistico per il design F. Grue di Catelli;
- parere favorevole all'accoglimento del Piano provinciale della Provincia di Pescara compreso l'accoglimento della richiesta prot. n. 166 del 20.01.2022 del Sindaco del Comune di Carpineto della Nora: la Provincia di Pescara ha stabilito di unire all'IC Paratore di Penne le sezioni infanzia elementari e medie di Montebello di Bertona, di unire all'IC di Loreto Aprutino le sezioni infanzia e elementari e medie di Civitella Casanova, di unire all'IC M. Giardini di Penne le sezioni infanzia elementari e medie di Farindola mentre la richiesta del Sindaco del Comune di Carpineto della Nora prot. 166 del 20.01.2022 è relativa all'aggregazione, per motivi logistici e di trasporto, delle sezioni della scuola di infanzia ed elementare di Carpineto della Nora all'IC di Loreto Aprutino e non all'IC M. Giardini di Penne;

Dato atto che in ordine all'offerta formativa le CPO delle seguenti Province si sono espresse nel modo seguente:

Provincia di Pescara

- in ordine all'offerta formativa la CPO ha segnalato la richiesta dell'IPSIAS Di Marzio-Michetti di Pescara per l'attivazione di percorsi serali professionali rinviandone la decisione alla Regione dato che trattasi di attivazione di qualifica regionale attinente ai percorsi di leFP e come tali non rientranti nel dimensionamento della rete scolastica;

Provincia di Teramo

- in ordine all'offerta formativa a CPO ha dato parere favorevole per l'attivazione

del percorso estetista di esercizio dell'attività autonoma per il conseguimento del diploma di livello 4 EQF per l'IIS Crocetti Cerulli di Giulianova, in considerazione che è stato attivato il corso di Operatore benessere indirizzo estetico nell'a.s. 2017/18 con autorizzazione della Regione e del parere favorevole del Dirigente USP Teramo; ha dato parere favorevole alla richiesta dell'IIS Di Poppa Rozzi di Teramo per l'attivazione di un corso serale di istruzione per adulti dei "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", in considerazione delle numerose istanze provenienti dal territorio oltre alla presenza e disponibilità presso l'Istituto Alberghiero di spazi e strutture idonee e per via dell'assenza di percorsi di istruzione secondaria per adulti nella città di Teramo e realtà limitrofe; mentre sulla proposta dell'IIS Peano Rosa di Nereto per l'avvio del percorso sperimentale quadriennale liceale e tecnico economico ha espresso parere sfavorevole per evitare eccessiva proliferazione e duplicazione di indirizzi e frammentazione dell'offerta;

Ricordato

che le qualifiche professionali inerenti i percorsi di leFP in regime di sussidiarietà non rientrano negli interventi di adeguamento dell'offerta d'istruzione, di cui al Piano di Dimensionamento della rete scolastica, in quanto disciplinati dall'Accordo tra Regione Abruzzo ed Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, sottoscritto in data 21/12/2018, attualmente in fase di rinnovo, per l'erogazione dell'offerta e le modalità realizzative dei percorsi di leFP in regime di sussidiarietà da parte delle Istituzioni Scolastiche, in attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017;

opportuno, con riferimento alle richieste relative all'offerta formativa:

Ritenuto

Provincia di Pescara

1. rinviare alla opportuna sede di competenza regionale la decisione per l'attivazione di percorsi serali professionali come richiesto dall'IPSIAS Di Marzio-Michetti di Pescara attinente ai percorsi di leFP e come tali non rientranti nel dimensionamento della rete scolastica,

Provincia di Teramo

1. non approvare la proposta dell'IIS Peano Rosa di Nereto per l'avvio del percorso sperimentale quadriennale liceale e tecnico economico, anche alla luce del parere sfavorevole espresso dalla CPO della Provincia di Teramo, confermato nella seduta del 26.01.2022 del Tavolo Tecnico Inter-istituzionale della Rete Scolastica, per evitare eccessiva proliferazione e duplicazione di indirizzi e frammentazione dell'offerta;
2. approvare l'attivazione presso l'IIS Di Poppa Rozzi di Teramo di un corso serale di istruzione per adulti dei "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", anche alla luce del parere favorevole espresso dalla CPO della Provincia di Teramo, confermato nella seduta del 26.01.2022 del Tavolo Tecnico Inter-istituzionale della Rete Scolastica, in considerazione delle numerose istanze provenienti dal territorio oltre alla presenza e disponibilità presso l'Istituto Alberghiero di spazi e strutture idonee e per via dell'assenza di percorsi di istruzione secondaria per adulti nella città di Teramo e realtà limitrofe;
3. rinviare alla opportuna sede di competenza regionale la decisione per l'attivazione del percorso estetista di esercizio dell'attività autonoma per il conseguimento del diploma di livello 4 EQF come richiesto dall'IIS Crocetti Cerulli di Giulianova, perché attinente ai percorsi di leFP e come tali non rientranti nel dimensionamento della rete scolastica, dando comunque atto che la Regione è favorevole a tale attivazione;

invece, come da Verbale della riunione in data 26.01.2022 del Tavolo Tecnico Inter-istituzionale per il Dimensionamento della rete Scolastica regionale, che in ordine al Piano di Dimensionamento della CPO della Provincia di Chieti, nel quale è prevista la

Considerato costituzione di un Omnicomprensivo dalla fusione dell'IIS A. Marino di Casoli con l'IC De Petra di Casoli, il parere è stato espresso non all'unanimità con i seguenti risultati, come da predetto verbale: 8 favorevoli (Provincia di Chieti, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti-Pescara, Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo, Ufficio Scolastico Provinciale de L'Aquila, CISL Scuola Abruzzo e Molise, ANP, CISAL Abruzzo); 3 sfavorevoli (Regione Abruzzo, UIL Scuola Abruzzo, FLC Cgil Abruzzo Molise), 3 astenuti (Provincia di Pescara, Provincia de L'Aquila, Provincia di Teramo), 1 assente (SNALS);

Dato atto come da postilla inserita in calce al Verbale della seduta del 26.01.2022 del Tavolo Tecnico Inter-Istituzionale per il Dimensionamento della Rete Scolastica, che il Prof. Carlo Frascari, Rappresentante dello SNALS, ha fatto pervenire una nota mail, in data 27.01.2022, ore 16,07, con richiesta di integrazione del predetto verbale con inserimento nel verbale di seduta del 26.01.2022, nella quale precisa quanto segue: *“In relazione al verbale della seduta osservo quanto segue. Purtroppo per un problema tecnico ho perso la connessione nell'ultima parte dell'incontro quando ... ha chiesto a tutti di esprimersi sulla proposta della Provincia di Chieti per la costituzione dell'Omnicomprendivo. E' evidente però, da quanto riportato a verbale sul mio precedente intervento, che per lo Snals tale ipotesi non è accettabile e quindi ho chiaramente espresso la contrarietà alla costituzione dell'Omnicomprendivo in linea con le osservazioni della Dott.ssa Bucco. Chiedo pertanto che vada inserita questa mia precisazione nella stesura definitiva. Cordialmente. Carlo Frascari”*;

Rilevato tuttavia che dal territorio interessato – ossia da uno degli Istituti coinvolti nel dimensionamento ovvero l'IC De Petra, con sede nel Comune di Casoli, dai docenti di detto Istituto, dal Comune di Palombaro, dal Comune di Altino e da diversi cittadini e genitori degli alunni del citato istituto interessato dal dimensionamento – sono state espresse opposizioni all'ipotesi della costituzione di un Omnicomprensivo dalla fusione dell'IIS A. Marino di Casoli con l'IC De Petra di Casoli che vertono principalmente, ed in particolare, sul fatto che gli indirizzi operativi della Regione, di cui all'Allegato A della DGR n. 313 del 31.05.2021, invitano ad evitare la creazione di nuovi Omnicomprensivi se non sussistono le condizioni di cui alla vigente normativa (ossia quelle previste dall'articolo 2, comma 3, del DPR n. 233/98) e sul fatto che i due Istituti di Casoli, IIS A. Marino e IC De Petra, sono al momento normo-dimensionati, e non sottodimensionati, in quanto il Comune di Casoli, parzialmente montano, è equiparato ai comuni montani (ai sensi della L.R. n. 10/2008 come interpretata dalla nota prot. n. 100190/DPG010 del 22.11.2016);

Rilevato che nella Delibera del Consiglio di Istituto dell'IC De Petra di Casoli n. 54 del 29.11.2021 e nella nota di trasmissione di codesta Delibera, nota IC De Petra prot. 8084/II.1.1 del 01.12.2021 a firma del Dirigente scolastico, viene segnalata la mancata concertazione locale ritenuta propedeutica al Tavolo provinciale, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 233/1998, in base al quale la competenza degli enti locali in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità di istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia, è esercitata su proposta e comunque previa intesa con le Istituzioni scolastiche interessate;

che la prescrizione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 233/1998 è a base anche della posizione contraria alla nascita di detto Omnicomprensivo espressa dal Comune di Palombaro nella Delibera di Giunta n. 31 del 01.12.2021;

Rilevato che nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 29.11.2021 del Comune di Altino è precisato che l'Amministrazione comunale, nell'esprimere in questa fase voto contrario all'ipotesi della creazione di tale Omnicomprensivo propone ed auspica *«il rinvio finalizzato a un approfondimento della situazione e a un coinvolgimento anche territoriale rispetto a una decisione che investe anche altri Comuni vista la natura dell'Algeri Marino e la sua attività formativa rivolta, da sempre, ai ragazzi dei tanti Comuni del Comprensorio, verso i percorsi scolastici di secondaria superiore»*;

Rilevato

che il parere contrario espresso dal Consiglio di Istituto dell'IC De Petra di Casoli nella propria Deliberazione n. 54 del 29.11.2021, sopra richiamata, è motivato, tra l'altro:

- Dato atto**
- dal fatto che il Dirigente scolastico dell'IC De Petra è venuto a conoscenza per la prima volta *«della necessità di approfondire possibili scenari di riconfigurazione dell'ambito di Casoli, in considerazione dell'attuale andamento delle dinamiche scolastiche relative all'IIS A. Marino»* con *«la convocazione della Provincia di Chieti prot. 7593 del 19.11.2021 inerente la “programmazione della rete scolastica provinciale per l'A.S. 2022-23»*, circostanza confermata dalla stessa Dirigente scolastica nella nota prot. 8084/II.1.1 del 01.12.2021,
 - dalle considerazioni relative alle *«risultanze del suddetto incontro (6 favorevoli ossia il Comune di Casoli, l'ANP, la Dirigente dell'IIS A. Marino, la Cisl, lo Snals scuola e l'ATP di Chieti-Pescara contro 6 sfavorevoli ossia il Comune di Altino, il Comune di Palombaro, la Dirigente dell'IC De Petra, la CGIL, la UIL, la Gilda scuola) con parere favorevole del consigliere delegato della Provincia di Chieti nonché Sindaco di Casoli»*, risultanze che evidenziano una situazione di quasi parità tra i favorevoli ed i contrari alla nascita di un Omnicomprensivo dalla fusione dell'IIS Algeri Marino e dell'IC De Petra,
 - dalla tempistica, troppo stringente, prevista dalla nota della Provincia di Chieti prot. 0007856 del 25.11.2021 con la quale si richiedeva di *«trasmettere, con la sollecitudine che il caso richiede, l'atto deliberativo dell'organo collegiale dal quale si evinca, in modo chiaro e circostanziato, la volontà dell'istituzione scolastica, con riferimento alla proposta d'accorpamento discussa nel tavolo tecnico provinciale»* fissando il *«30.11.2021 quale ultima data per l'invio del citato atto»*,
 - dal fatto *«che il numero degli alunni attualmente iscritti nell'Istituto Comprensivo [De Petra] è di 852 e che il numero degli alunni dell'Algeri [Marino] è pari a n. 450 alunni pertanto i due istituti sono normodimensionati e non a rischio sottodimensionamento (Casoli ha infatti deroga dei comuni montani)»*;

che quanto sopra evidenzia una mancanza di piena condivisione a livello locale e che la problematica in questione richiede il tempo opportuno per un necessario approfondimento anche in termini di valutazione dei trend di iscrizione;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover approvare:

- le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica nella provincia di Pescara, come analiticamente descritto nell'Allegato “1-PE”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- gli interventi di adeguamento dell'offerta d'istruzione nella provincia di Teramo come analiticamente descritti nell'Allegato “2-TE”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenute condivisibili, in quanto oggettivamente motivate, le obiezioni dell'IC De Petra di Casoli, del Comune di Palombaro, del Comune di Altino;

Dato atto che la proposta di dimensionamento della Provincia di Chieti è posta solo in una accezione di tutela da un eventuale sottodimensionamento futuro e che la stessa proposta non è opportunamente condivisa né dall'Istituto interessato, né dai Comuni territorialmente coinvolti;

Ritenuto alla luce di quanto sopra, ed in considerazione del fatto che il decremento demografico posto a base della richiesta di dimensionamento è ragionevolmente riconducibile alla pandemia in atto, opportuno rinviare la decisione sulle operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica nella provincia di Chieti;

Considerato	l'impegno assunto dall'Assessorato e dal Servizio competenti ad attivare immediatamente, già del mese di febbraio, il Tavolo Tecnico Inter-Istituzionale per approfondire e risolvere con la opportuna condivisione da parte del territorio la situazione degli istituti di Casoli ed altre eventuali situazioni critiche registrate nella provincia di Chieti;
Precisato	altresì che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l'anno scolastico 2022-2023, il vigente assetto della rete scolastica regionale nelle Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;
Dato atto	del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento "Lavoro - Sociale" e dal Dirigente del Servizio "Istruzione" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento e dell'attestazione da parte degli stessi che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
Dopo	puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;
Udito	il Relatore;
	A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate,

1. Di dare atto dei Piani provinciali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2022/2023, trasmessi dalle Amministrazioni Provinciali di L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti, come da Decreti presidenziali citati in premessa;

2. Di dare atto

- del congelamento del Piano provinciale della rete scolastica della Provincia de L'Aquila che ha confermato la volontà di non operare alcuna rimodulazione dell'attuale assetto della rete scolastica provinciale, senza nulla decidere neanche in merito all'offerta formativa;
- congelamento del Piano provinciale della rete scolastica della Provincia di Teramo che ha stabilito il mantenimento delle situazioni di reggenza relative all'Istituto di Bellante, all'ITC Pascal Comi Forti ed al Liceo Artistico per il design F. Grue di Catelli;

3. Di approvare:

■ le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica nella provincia di Pescara, come analiticamente descritto nell'Allegato "1-PE", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

■ gli interventi di adeguamento dell'offerta d'istruzione nella provincia di Teramo come analiticamente descritti nell'Allegato "2-TE", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. Con riferimento all'offerta formativa:

Provincia di Pescara

1. **Di rinviare** alla opportuna sede di competenza regionale la decisione per l'attivazione di percorsi serali professionali come richiesto dall'IPSIA Di Marzio-Michetti di Pescara attinente ai percorsi di leFP e come tali non

rientranti nel dimensionamento della rete scolastica,

Provincia di Teramo

1. **Di non approvare** la proposta dell'IIS Peano Rosa di Nereto per l'avvio del percorso sperimentale quadriennale liceale e tecnico economico, anche alla luce del parere sfavorevole espresso dalla CPO della Provincia di Teramo, confermato nella seduta del 26.01.2022 del Tavolo Tecnico Inter-istituzionale della Rete Scolastica, per evitare eccessiva proliferazione e duplicazione di indirizzi e frammentazione dell'offerta;
2. **Di rinviare** alla opportuna sede di competenza regionale la decisione per l'attivazione del percorso estetista di esercizio dell'attività autonoma per il conseguimento del diploma di livello 4 EQF come richiesto dall'IIS Crocetti Cerulli di Giulianova, perché attinente ai percorsi di leFP e come tali non rientranti nel dimensionamento della rete scolastica, dando comunque atto che la Regione è favorevole a tale attivazione;

5. Di rinviare, per le motivazioni esposte in premessa, la decisione sulle operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica nella provincia di Chieti, anche in considerazione dell'impegno assunto dall'Assessorato e dal Servizio competenti ad attivare immediatamente, già del mese di febbraio, il Tavolo Tecnico Inter-Istituzionale per approfondire e risolvere con la opportuna condivisione da parte del territorio la situazione degli istituti di Casoli ed altre eventuali situazioni critiche registrate nella provincia di Chieti;

6. Di precisare inoltre che le qualifiche professionali inerenti i percorsi di leFP in regime di sussidiarietà non rientrano negli interventi di adeguamento dell'offerta d'istruzione, di cui al Piano di Dimensionamento della rete scolastica, in quanto disciplinati dall'Accordo tra Regione Abruzzo ed Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, sottoscritto in data 21/12/2018, attualmente in fase di rinnovo, per l'erogazione dell'offerta e le modalità realizzative dei percorsi di leFP in regime di sussidiarietà da parte delle Istituzioni Scolastiche, in attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017;

7. Di precisare altresì che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l'anno scolastico 2022-2023, il vigente assetto della rete scolastica nelle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti.

8. Di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

9. Di prevedere che eventuali rettifiche ai suddetti Allegati, concernenti meri errori materiali o, comunque, precisazioni non comportanti l'istituzione di nuove Autonomie Scolastiche potranno essere apportate con provvedimento del competente Dipartimento Lavoro - Sociale.

10. Di dare mandato al Dipartimento Lavoro – Sociale di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento.

11. Di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali di L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, per gli adempimenti di competenza.

12. Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel B.U.R.A.T. e sul sito internet regionale.

